

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 20,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede legislativa è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Volontè ed altri: Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (4865); Castellani ed altri: Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (5020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri: « Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati »; Castellani ed altri: « Disposizioni

in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ».

Ricordo che nella seduta del 15 settembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Vorrei ringraziare il presidente Palumbo per avermi sostituita nella scorsa seduta — alla quale non ho potuto prendere parte a causa delle mie condizioni di salute — e per la relazione svolta a mio nome. Ribadisco gli auspici per una sollecita e rapida approvazione di questo provvedimento, che riveste una enorme valenza sociale.

Credo che tale auspicio sia condiviso da tutti i componenti di questa Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione. In questo senso, pur rispettando la volontà di ciascun commissario, invito i colleghi a non presentare proposte emendative, in modo da consentire l'approvazione del testo già nella seduta di domani.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Essendo stato deputato di opposizione, comprendo la volontà di tenere un atteggiamento ostruzionistico. Ricordo tuttavia che la Commissione da molto tempo si occupa di tale provvedimento e che sulla materia si è registrata la convergenza di tutte le forze politiche.

Nelle scorse sedute sono state ricordate le sofferenze patite dai soggetti danneggiati, sofferenze che non possono essere oggetto di divisioni tra gli schieramenti. Successivamente vi è stato però un inconveniente relativamente al numero legale. Mi auguro che in questa fase non siano

presentati emendamenti, perché ciò ritarderebbe l'approvazione del provvedimento. Seguiamo quindi la strada percorsa fino ad oggi, attraverso una votazione *bipartisan* che qualifichi tutti gli sforzi compiuti sino a questo momento.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Considero opportuno accogliere l'appello a non presentare proposte emendative al testo, anche se per molti di noi il provvedimento non comprende tutti i soggetti danneggiati di cui alla legge n. 210 del 1992. Del resto, la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili non consente di estendere i benefici previsti ad altre categorie di soggetti danneggiati.

Per questa ragione, possiamo esprimere una cauta soddisfazione. È chiaro che l'eventuale presentazione di emendamenti ritarderebbe l'approvazione del provvedimento. In sede di dichiarazione di voto, mi riferirò tuttavia alle altre categorie di soggetti alle quali non è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare della normativa in esame.

GABRIELLA PISTONE. Rivolgo anch'io un appello affinché non siano presentati emendamenti, per una semplice ragione: alla definizione del testo in sede referente si è giunti dopo un lungo lavoro e dopo grandi discussioni che non vertevano sul merito del tema, aspetto sul quale credo vi sia la convergenza da parte di tutti. Non si tratta di essere di parte rispetto ad un bambino, ad un ragazzo o addirittura ad una persona deceduta a seguito di vaccinazione: è un problema di senso di responsabilità da parte delle istituzioni, dei partiti e di tutte le componenti politiche. Questo è il dato: se siamo giunti alla fase attuale dell'iter, lo dobbiamo sicuramente al notevole senso di responsabilità delle istituzioni, ma anche all'impegno profuso dalla collega Castellani. Ognuno di noi ha fatto la sua parte, ma la collega Castellani, in qualità di relatrice, ha compiuto uno sforzo ulteriore e meritorio.

Mi auguro che l'approvazione da parte del Senato sia altrettanto rapida, dal momento che l'equilibrio raggiunto, anche

grazie ai numerosi comitati dei familiari dei danneggiati da vaccinazione, non è ulteriormente perfezionabile. Il Governo ha reperito le risorse necessarie; pertanto, occorre che l'altro ramo del Parlamento proceda ad una rapida approvazione.

Per quanto riguarda quanto accaduto nella scorsa seduta, forse vi è stata una sorta di cattiva informazione, nel senso che alcuni colleghi non erano stati informati; non tutti eravamo al corrente. Si era indubbiamente in una fase ostruzionistica, come sappiamo, e quindi mi scuso non solo con i colleghi, ma soprattutto con tutte le associazioni che rappresentano i soggetti danneggiati, che speravano di veder approvato il testo. In ogni caso il provvedimento si sarebbe dovuto comunque votare oggi. A questo punto, lo approveremo nella seduta di domani e penso che il ritardo di un giorno non costituisca un problema.

LUIGI GIACCO. Mi associo anch'io ai colleghi che mi hanno preceduto nell'esprimere soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione; ringrazio in particolare il presidente e la relatrice Castellani. Vorrei sottolineare il percorso che abbiamo compiuto in questa legislatura, in accordo tra di noi, ma anche d'accordo con le associazioni che rappresentano le persone danneggiate dalle vaccinazioni.

Ricordo che alcuni mesi fa gli stessi capigruppo in Commissione hanno predisposto una proposta di legge che noi abbiamo fatto nostra. Direi quindi che c'è stato un impegno globale. Mi sembra opportuno a questo punto sottolineare la responsabilità di ciascuno di noi nel portare a termine quanto prima l'iter del provvedimento, atteso da anni. Auspico che anche il Senato possa procedere con celerità, in modo tale che i soggetti colpiti possano avere quanto prima un riconoscimento di carattere economico, ma direi anche di carattere morale.

MARIDA BOLOGNESI. Mi associo alle considerazioni espresse dal collega Giacco. Su grandi temi come quello oggi alla nostra attenzione vi è il senso di respon-

sabilità dell'opposizione la quale, nonostante il duro scontro ostruzionistico di questi giorni, ha scelto di partecipare e di contribuire ad approvare questo provvedimento. Credo che il metodo adottato, come ricordava il collega Giacco, il fatto che maggioranza e opposizione raggiungano convergenze su grandi temi riguardanti la salute e il risarcimento morale (oltre che economico) dei cittadini, sia di grande esempio. Forse la nostra Commissione è riuscita, almeno su questo tema, a dare un esempio che credo dovrebbe essere seguito anche su altre tematiche.

La salute e i diritti fondamentali delle persone che hanno subito un grave danno non debbono essere iscritti a nessuno degli schieramenti. Compete alla responsabilità del Parlamento e di questa Commissione dimostrare maturità e serietà, come in effetti stiamo dimostrando, pur se in ritardo rispetto ai bisogni dei soggetti interessati.

Mi compiaccio quindi con la presidenza e con la relatrice per il lavoro svolto, auspicando che un risultato analogo possa essere conseguito anche per altre questioni che investono la salute dei cittadini.

GRAZIA LABATE. Confermo che il mio gruppo non solo non intende presentare alcun emendamento, ma auspica una rapida approvazione del testo, per tutte le ragioni che sono state sottolineate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Abbiamo già ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per il buon esito di questa proposta di legge. Mi sia consentito ag-

giungere un ringraziamento per il Governo, nella persona del sottosegretario Corsi, perché anche attraverso il suo impegno siamo riusciti a portare a compimento questo difficile percorso.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Auspico che il provvedimento possa essere approvato definitivamente e divenire legge il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge elaborato in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 27 luglio scorso.

(È approvata).

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani, mercoledì 21 settembre 2005. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio quindi il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, alle ore 14.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 19 ottobre 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. C. 4865 Volontè e C. 5020 Castellani.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
COME TESTO BASE**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

ART. 1.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente Commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di misura pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato in base all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie da uno a quattro della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per l'assegnazione alle relative categorie cinque e sei, ed a quattro volte per l'assegnazione alle relative categorie sette e otto. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui sopra. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e

non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di trentamila euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'intero importo dell'indennizzo, come sopra stabilito, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

ART. 2.

1. Con decreto del ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una Commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

2. All'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al comma 1 si fa

fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

ART. 3.

1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziari, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali vogliono accedere ai benefici della presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla Commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra il momento del manifestarsi del danno e la data di ottenimento dell'indennizzo.

3. Gli importi, come sopra determinati, sono erogati in cinque rate annuali, a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.